OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE
settembre 2026

LEGISLAZIONE
(di Laura Ricci)

DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 2026, n. 160
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale.
(GU Serie Generale n.214 del 15-09-2026)
Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2026

La prima parte del decreto, corrispondente al primo titolo, intitolato *Utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia,* contiene una serie di disposizioni che regolano l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte degli organi, uffici e comandi delle Forze di Polizia, in relazione alle specifiche funzioni esercitate, coerentemente con le norme e i principi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e della legge 23 settembre 2025, n. 132.
Più nel dettaglio, fornita una serie di definizioni di fondo (art. 2) ed enunciati i principi fondamentali chiamati a governare l'uso dell'IA nelle attività di polizia (art. 3), il titolo detta una serie di regole relative a:

- **Collaborazioni per ricerca e sperimentazione** tra forze di polizia università, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati per lo sviluppo di sistemi di IA (art. 4);
- **Sviluppo, realizzazione e prova di determinati sistemi di IA per finalità di polizia** negli spazi di sperimentazione normativa (art. 5);
- **Formazione del personale di polizia** (art. 6);
- **Trattamento e categorizzazione dei dati biometrici** da parte delle forze di polizia (art. 7);
- **Utilizzo dei sistemi di IA nell'identificazione biometrica remota in tempo reale** (art. 8);
- **Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali, conservazione delle registrazioni e notifica dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale** (art. 9);

- **Utilizzo dei sistemi di IA nel riconoscimento facciale a posteriori per il contrasto dei reati** (art. 10)

Vale la pena soffermarsi, in particolare, sugli articoli 8 e 10.

Il primo disciplina diversi aspetti relativi all'**utilizzo dei sistemi di IA nell'identificazione biometrica remota in tempo reale** a fini di prevenzione, segnatamente: i casi nei quali tali sistemi possano essere utilizzati, le modalità d'impiego e la relativa procedura. Quanto ai casi, l'art. 8 rimanda, essenzialmente, alle ipotesi enucleate alla lettera h, punto i) e ii) del regolamento EU sulla IA del 2024, ovvero:

a) **ricerca di una persona scomparsa o di persone specifiche, vittime dei reati di sequestro di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale**
b) **prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche o di una minaccia reale e attuale o reale e prevedibile di un attacco terroristico**

L'utilizzo di tali sistemi, in tali casi, è esclusivamente finalizzato a confermare l'identità delle persone coinvolte ovvero alla ricerca mirata, anche in modo dinamico e compresa la localizzazione, di persone specificamente individuate o individuabili in relazione alla minaccia da prevenire o alla ricerca da eseguire.

Quanto alle modalità, è previsto che il confronto biometrico possa avvenire solo attraverso banche dati pertinenti alla specifica finalità, costruite per il singolo utilizzo e con dati acquisiti legittimamente e che i dati debbano essere cancellati al termine dell'autorizzazione. È inoltre vietato il ricorso a banche dati ottenute tramite *scraping* non mirato o in violazione della normativa sulla protezione dei dati.

Quanto, infine, alla procedura, l'impiego dei sistemi di IA è subordinato all'**autorizzazione del procuratore della Repubblica**, su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza competenti, con indicazione di finalità, durata, area interessata, persone ricercate, banche dati e tecnologie utilizzate. L'autorizzazione deve riguardare uno specifico evento, un'area delimitata e persone determinate, per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile con provvedimento motivato. Nei casi di urgenza, l'utilizzo può essere avviato immediatamente previa comunicazione al procuratore, ma la richiesta formale deve essere trasmessa entro ventiquattro ore e convalidata nelle successive ventiquattro. In assenza dei requisiti o dell'autorizzazione, l'utilizzo deve cessare, i dati e gli output devono essere cancellati e i risultati ottenuti non possono essere utilizzati.

L'**articolo 10** disciplina, invece, **l'uso di sistemi di videosorveglianza integrati con intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale a posteriori, cioè successivo all'acquisizione delle immagini, esclusivamente per finalità di contrasto dei reati**. La disposizione prevede, in particolare che, per procedere al riconoscimento facciale a posteriori di una persona oggetto di ricerca mirata in quanto

indiziata della commissione di un reato, il pubblico ministero, su istanza degli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno avviato i predetti sistemi, chiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione all'utilizzo dei medesimi sistemi senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dal loro avvio. Il giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, autorizza l'utilizzo con decreto motivato entro le successive quarantotto ore. Se non sono osservati questi termini ovvero in caso di mancata autorizzazione, l'uso delle tecnologie di riconoscimento facciale collegato alla richiesta di autorizzazione è immediatamente interrotto e tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti e prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato.
L'autorizzazione del gip non è tuttavia richiesta quando le tecnologie di riconoscimento facciale sono utilizzate esclusivamente dopo la commissione di un reato al solo fine dell'identificazione iniziale di una persona potenzialmente indiziata della commissione del reato, sulla base di elementi oggettivi e verificabili direttamente connessi al fatto di reato. In questi casi, l'utilizzo delle tecnologie è effettuato sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero, fuori da tale ipotesi, dell'ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57, comma 1, lettere a) e b), del codice di procedura penale che procede in relazione al reato. Se non è osservato quanto qui previsto, i risultati ottenuti mediante le tecnologie di riconoscimento facciale non possono essere utilizzati e tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti o prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato.

Il **titolo II** del decreto, intitolato ***Disposizioni penali, sostanziali e processuali, in materia di realizzazione e impiego illeciti dei sistemi di intelligenza artificiale e disposizioni processuali civili in materia di risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo dei medesimi sistemi***, contiene poi alcune previsioni di diritto penale sostanziale e processuale.
1. Sotto il primo profilo, la disposizione di cui all'**art. 12** introduce il nuovo articolo **437 *bis* Cp**, rubricato come ***Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi***. Collocato all'interno del Capo I (Dei delitti di comune pericolo mediante violenza), del titolo VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica), l'art. 437 *bis* Cp si presenta come una disposizione a più norme. Essa enuclea pertanto una serie di delitti, tutti di pericolo concreto, di cui due omissivi (commi 1, 2 e 4) e uno commissivo (comma 3), a loro volta qualificabili come norme a più fattispecie giacché suscettibili di diverse configurazioni alternative.
Segnatamente:

- il primo comma punisce chiunque **ometta di adottare «le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione, l'immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del**

funzionamento dei sistemi» ovvero «**misure di sorveglianza umana**» con la reclusione **da uno a cinque anni, laddove dall'omissione derivi pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale**, **da due a otto anni, qualora invece derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato** (comma 1). Il fatto è punibile anche qualora commesso per **colpa grave**, in questo caso si applica una pena più lieve (riduzione da un terzo a un sesto della pena prevista dal primo comma) (comma 3);

- il secondo comma punisce invece chiunque **alteri sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio**, con una pena della reclusione **da due a sei anni, laddove dall'omissione derivi pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale**, **da tre a dieci anni, laddove invece derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato** (comma 2);
- infine, il quarto comma configura un reato proprio e punisce «**l'utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana**» con le stesse pene previste dal primo comma.

Il successivo articolo 15 del decreto, inoltre, prevede l'inserimento dell'art. 437 *bis* Cp e dell'art. 612 *quater* Cp all'interno del catalogo di cui al decreto 231/2001 e dispone che, rispetto al primo, si applichi all'ente una sanzione pecuniaria da seicento a mille quote mentre, rispetto al secondo, da duecento a settecento quote. Per entrambe le fattispecie è inoltre prevista la possibilità di applicare la sanzione interdittiva.

2. Quanto, invece, al versante penale processuale, l'**articolo 13** del decreto introduce il nuovo **art. 359 *ter* Cpp**, rubricato come: ***Identificazione e localizzazione mediante sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale***. La nuova disposizione autorizza l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale per diverse **finalità**, segnatamente:

a) identificare una persona nei confronti della quale vi sono sufficienti indizi della commissione di uno dei delitti di cui all'allegato II al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (terrorismo; tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale di minori e pornografia minorile; traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope; traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; omicidio volontario, lesioni gravi; traffico illecito di organi e tessuti umani; traffico illecito di materie nucleari e radioattive; sequestro, detenzione illegale e presa di ostaggi; reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; illecita cattura di aeromobile o nave; violenza sessuale; reato ambientale; rapina organizzata o a mano armata; sabotaggio; partecipazione a un'organizzazione criminale coinvolta in uno o più dei reati elencati sopra), puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (comma 1);

b) procedere alla ricerca mirata, ivi compresa la localizzazione, di una persona indiziata dei medesimi delitti (comma 1);

c) localizzare la persona ricercata, laddove si debba procedere alla ricerca di un latitante ai fini dell'esecuzione di un'ordinanza che dispone una misura cautelare coercitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, ovvero di un ordine di esecuzione non sospeso che dispone la carcerazione per i medesimi delitti. La localizzazione deve avvenire procedendo al confronto dei suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati di riferimento (comma 2);
d) effettuare la ricerca mirata, nell'ambito di un procedimento penale, **di specifiche vittime** di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani (comma 4).
Quanto alle **modalità** di impiego, si prevede che il confronto biometrico debba avvenire esclusivamente con una banca dati di riferimento adeguata a ciascuna delle finalità di cui alle diverse ipotesi di impiego, contenente i dati biometrici e le relative informazioni identificative, ove disponibili, riferiti alle persone, anche non identificate, di cui alle diverse ipotesi contemplate. La banca dati può essere derivata da dati contenuti in banche dati in uso alla polizia giudiziaria o tenute da altre pubbliche amministrazioni e accessibili alla stessa o all'autorità giudiziaria, ovvero da immagini, filmati o altri elementi biometrici acquisiti legalmente nell'ambito delle indagini. Il contenuto della banca dati è formato appositamente per ciascun utilizzo, con i soli dati biometrici pertinenti alla specifica finalità, che sono cancellati al termine della validità dell'autorizzazione, in modo da garantire che il set di confronto sia specifico per ciascuna autorizzazione e non sia suscettibile di alimentazione incrementale rispetto alle autorizzazioni pregresse. È in ogni caso vietato l'uso di banche dati biometriche alimentate, in tutto o in parte, mediante tecniche di *scraping* non mirato, ovvero costituite in violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Quanto, infine alla **procedura**, si prevede che il pubblico ministero debba richiedere l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari, il quale autorizza tramite un decreto motivato. All'interno del decreto di autorizzazione deve essere delimitata l'area geografica di applicazione, indicate le persone specificamente ricercate e determinato il tempo strettamente necessario, che non può in ogni caso superare i quindici giorni, prorogabili dal giudice, con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero, per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano le condizioni. L'autorizzazione, inoltre, può essere concessa soltanto previa effettuazione delle valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689.
È altresì previsto che, quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare pregiudizio grave e irreparabile, il pubblico ministero, con decreto motivato, contenente le stesse indicazioni previste per il

decreto del gip, può disporre l'utilizzo del sistema di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale. Il decreto deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, se ne ricorrono i presupposti, nelle successive quarantotto ore, convalida il provvedimento e autorizza la prosecuzione. Negli stessi casi, se non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero, all'attivazione del sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale potranno provvedere gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, senza ritardo e comunque entro le successive dodici ore, dovranno trasmettere la richiesta di autorizzazione al pubblico ministero, il quale, se ne ricorrono i presupposti, dovrà a sua volta richiedere al giudice la convalida entro ventiquattro ore dall'avvio del sistema. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, nelle successive quarantotto ore, convalida il provvedimento e autorizza la prosecuzione dell'attività, con le indicazioni richieste.
Infine, si prevede che i risultati forniti dai sistemi di intelligenza artificiale non possano essere utilizzati qualora gli stessi siano stati impiegati fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni procedurali previste. In questi casi, tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti e prodotti saranno cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato.
L'**art. 14** apporta, infine, una modifica all'interno dell'art. 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di sequestro probatorio. Segnatamente, ammette l'esecuzione del sequestro sui contenuti online «generati anche con sistemi di intelligenza artificiale» (lett. e *bis*).

DECRETO-LEGGE 29 settembre 2026, n. 168
Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.
(GU Serie Generale n.226 del 29-09-2026)
Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2026

L'**art. 3** del decreto, rubricato come ***Interventi urgenti in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori***, modifica, in primo luogo, **l'art. 371 *bis* Cpp, *Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo***. Il nuovo **comma 4 *ter*** prevede ora che le disposizioni dell'art. 371 *bis* Cp, si applichino anche ai procedimenti a carico di minorenni e che, in questo caso, le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Analogamente, viene altresì modificato l'**art. 105 del codice antimafia**, relativo all'**applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari**. È ora previsto quindi che, per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3 *bis* e comma 3 *quater*, del codice di procedura penale, anche nel caso in cui siano commessi da minorenni, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure minorili i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali.

CORTE COSTITUZIONALE
(di Greta Accatino)

C. cost., 25.9.2026 n. 154 (sentenza)
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 162-*ter* co. 4 Cp, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Reggio Emilia.

Il rimettente aveva dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 162-*ter* co. 4 Cp, nella parte in cui non consente l'estinzione del delitto di atti persecutori per effetto di condotte riparatorie.
La Corte costituzionale ha dichiarato le questioni non fondate, ritenendo non irragionevole né lesiva del principio di uguaglianza la scelta legislativa di escludere lo *stalking* da tale causa di estinzione del reato.
In primo luogo, la Corte osserva che il delitto di atti persecutori, anche quando procedibile a querela, è pur sempre un illecito grave, poiché richiede necessariamente il verificarsi di conseguenze rilevanti per la vittima, quali uno stato di ansia o di paura, il timore per la propria incolumità o un cambiamento delle abitudini di vita. Si tratta, poi, di un reato abituale, caratterizzato «dall'imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo *stalking*) al delitto di sangue». Ad avviso del Giudice delle leggi, consentire l'estinzione del reato a fronte di condotte riparatorie poste in essere unilateralmente dall'autore, nonostante il dissenso della persona offesa, rischierebbe di indebolire la tutela della vittima e di non impedire la reiterazione dell'illecito.
Sotto altro profilo, la Corte esclude la violazione dell'art. 3 Cost. sia con riguardo al delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti *ex* art. 612-*ter* Cp, che con riferimento ad altri delitti contro la persona «analogamente o maggiormente offensivi» e parimenti soggetti a un regime di procedibilità «misto», cui la causa estintiva può applicarsi, quali la violenza privata, la minaccia, le lesioni personali e la violazione di domicilio. Quella di cui all'art. 612-*ter* Cp è invero una fattispecie posta a presidio dell'interesse alla riservatezza nella sfera sessuale della persona offesa, che può esaurirsi anche in un'unica condotta, pure occasionale, e che non richiede necessariamente il verificarsi dell'evento/degli eventi proprio/i dello *stalking*. Analogamente, gli altri reati richiamati dal rimettente, a prescindere dalla comune procedibilità a querela, sono fattispecie strutturalmente diverse dal delitto di atti persecutori.

.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Filippo Venturi)

C. EUR., 01.09.2026, D.T. V. GRECIA

«**Art. 3 (sostanziale):** Violazione - Trattamento inumano o degradante – Mancanza di un adeguato monitoraggio psichiatrico di un detenuto affetto da un grave disturbo mentale; e

Art. 13 (+ Art. 3): Nessuna violazione - Ricorso effettivo – Reclamo al consiglio penitenziario e ricorso al tribunale competente per l'esecuzione delle pene ai sensi degli artt. 6 e 86 del codice penale costituenti un rimedio effettivo a disposizione del ricorrente – Reclamo al pubblico ministero di sorveglianza ai sensi dell'art. 567 (già art. 572) del codice di procedura penale non costituente un rimedio effettivo in considerazione dell'assenza della possibilità di controllo giurisdizionale».

Il caso D.T. c. Grecia concerne l'adeguatezza delle cure mediche e, in particolare, del monitoraggio psichiatrico ricevuto dal ricorrente durante la custodia cautelare, nonché l'effettività dei rimedi interni disponibili. Il ricorrente sostiene che, nonostante le autorità fossero a conoscenza del suo grave disturbo mentale e della sua tossicodipendenza, non gli sia stato garantito un controllo psichiatrico regolare e adeguato e che la somministrazione dei farmaci prescritti sia stata irregolare, in violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU. Egli lamenta inoltre, ai sensi dell'art. 13 in combinato disposto con l'art. 3 CEDU, di non aver avuto a disposizione un rimedio effettivo per contestare l'inadeguatezza delle cure, sostenendo che le sue condizioni psichiche e la detenzione gli impedissero di utilizzare concretamente i rimedi previsti dal diritto interno.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione dell'art. 3 CEDU, ritenendo che il ricorrente, affetto da un grave disturbo mentale, non abbia ricevuto un monitoraggio psichiatrico regolare e adeguato durante la detenzione. La Corte osserva che, nonostante fosse nota la necessità di un controllo specialistico costante, il ricorrente era stato visitato da uno psichiatra soltanto una volta nel corso di circa quattordici mesi e che la documentazione clinica risultava incompleta, senza un effettivo programma di follow-up. Quanto all'art. 13 in combinato disposto con l'art. 3, la Corte esclude invece la violazione, ritenendo che il reclamo al consiglio penitenziario e il successivo ricorso al tribunale competente ai sensi degli artt. 6 e 86 del codice penale costituissero un rimedio effettivo.

C. EUR., 01.09.2026, BRUNELL E MCARDLE V. OLANDA

«**Art. 6 co. 1 (penale):** Violazione - Equo processo – Annullamento dell'assoluzione dei ricorrenti da parte della Corte d'appello, che ha rivalutato i fatti e la loro colpevolezza basandosi sulla testimonianza decisiva di un testimone chiave senza ascoltarlo personalmente, nonostante la sua credibilità fosse centrale per il caso e fosse stata seriamente messa in discussione – Mancata valutazione diretta dell'attendibilità del testimone – Mancata nuova audizione del testimone non sanata dalla Corte suprema – Inosservanza del principio di immediatezza; e

Art. 41: Equa soddisfazione – Riapertura del procedimento interno quale forma di riparazione più appropriata».

Il caso Brunell e Mcardle c. Paesi Bassi concerne la condanna dei ricorrenti in appello dopo la loro assoluzione in primo grado, sulla base della rivalutazione della testimonianza di un testimone chiave. I ricorrenti sostengono che il procedimento non sia stato equo, in violazione dell'art. 6 co. 1 della Convenzione EDU, poiché la Corte d'appello ha attribuito valore decisivo alla testimonianza senza procedere a una nuova audizione del testimone, nonostante la sua credibilità fosse stata espressamente contestata e costituisse un elemento centrale ai fini della condanna. Essi lamentano pertanto la violazione del principio di immediatezza e l'impossibilità per il giudice che li ha condannati di valutare direttamente l'attendibilità della prova testimoniale.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione di tale norma. La Corte rileva che la Corte d'appello ha annullato l'assoluzione dei ricorrenti e rivalutato direttamente i fatti e la loro colpevolezza attribuendo un peso decisivo alla testimonianza di un testimone chiave, la cui credibilità era stata seriamente contestata, senza procedere alla sua nuova audizione. Poiché tale testimonianza rivestiva un ruolo particolarmente importante nella ricostruzione degli eventi e delle responsabilità individuali, il principio di immediatezza imponeva ai giudici chiamati a decidere sulla colpevolezza di valutarne direttamente l'attendibilità. Tale carenza non è stata sanata dal controllo della Corte suprema, limitato alle questioni di diritto, compromettendo così l'equità complessiva del procedimento. Quanto all'art. 41 CEDU, la Corte ritiene che la riapertura del procedimento interno, ove richiesta dai ricorrenti, costituisca la forma di riparazione più appropriata, in quanto idonea a garantire *la restitutio in integrum*.

C. EUR., 03.09.2026, ASCIUTTO E ALTRI V. ITALIA

«**Art. 3 (sostanziale):** Violazione per alcuni periodi di tempo - Pena inumana o degradante – Applicazione ai ricorrenti del regime dell'ergastolo ostativo irriducibile previsto dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario nella versione del 1992, secondo il quale i detenuti condannati per reati di mafia che rifiutavano di collaborare con l'autorità giudiziaria non avevano diritto alla liberazione condizionale – Nuovo quadro normativo introdotto nel 2022, nella misura in cui interpretato dai giudici nazionali in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, ritenuto idoneo a offrire ai ricorrenti una prospettiva realistica di riesame delle loro pene perpetue sulla base di condizioni chiare – Riesame che deve concentrarsi principalmente sul percorso di riabilitazione del detenuto, consentendo al contempo ai giudici nazionali di tenere conto della pericolosità residua, purché sia mantenuto un adeguato equilibrio tra i due elementi – Compatibilità del periodo minimo di detenzione di trent'anni da valutare alla luce delle particolari circostanze di ciascun caso – Nessuna violazione dopo l'entrata in vigore della riforma e, per uno dei ricorrenti, dopo la decisione del giudice nazionale nel suo caso che ha applicato il regime dell'ergastolo ordinario con possibilità di liberazione condizionale – Violazione in relazione ai periodi precedenti, successivi all'applicazione ai ricorrenti del regime dell'ergastolo ostativo – Situazione di incertezza caratterizzata dall'assenza di una prospettiva chiara e realistica di

liberazione anticipata – Applicabilità, a tale riguardo, delle conclusioni della sentenza Marcello Viola c. Italia (n. 2); e

Art. 7: Violazione - Pena più grave – Retroattività – Trasformazione, da parte dei giudici nazionali, di pene perpetue inizialmente riducibili in pene irriducibili, mediante l'applicazione del regime dell'ergastolo ostativo dopo la commissione dei reati, che ha modificato la portata della pena originaria imponendo una pena più grave – Modifica significativa della portata della pena, eccedente le mere misure di esecuzione, con conseguente applicabilità dell'art. 7 – Mancanza di prevedibilità contraria al principio di certezza del diritto; e

Art. 7: Violazione - *Nullum crimen sine lege* – *Nulla poena sine lege* – Pena più grave – Applicazione imprevedibile del regime dell'ergastolo ostativo alla pena perpetua di uno dei ricorrenti, nonostante le circostanze di tipo mafioso che determinavano l'applicazione di tale regime fossero state escluse dalla sentenza di condanna».

Il caso Asciutto e altri c. Italia concerne l'applicazione ai ricorrenti del regime dell'ergastolo ostativo previsto dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, che aveva reso di fatto irriducibili le loro pene perpetue. I ricorrenti sostengono, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione EDU, che tale regime li abbia privati di una prospettiva reale di liberazione condizionale e di riesame della pena, impedendo loro anche l'accesso ai benefici penitenziari. Essi lamentano inoltre, ai sensi dell'art. 7 CEDU, che l'applicazione successiva del regime dell'ergastolo ostativo abbia trasformato retroattivamente pene perpetue originariamente riducibili in pene più gravi e irriducibili. Uno dei ricorrenti denuncia, inoltre, l'imprevedibilità dell'applicazione di tale regime al proprio caso, nonostante le circostanze di tipo mafioso rilevanti ai fini dell'art. 4-bis fossero state escluse nella sentenza di condanna.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione degli artt. 3 e 7 CEDU. Quanto all'art. 3, la Corte ritiene che l'applicazione ai ricorrenti del precedente regime dell'ergastolo ostativo li abbia privati, per determinati periodi, di una prospettiva chiara e realistica di liberazione condizionale, in quanto la mancata collaborazione con la giustizia comportava una presunzione sostanzialmente assoluta di pericolosità. La Corte esclude invece la violazione per il periodo successivo alla riforma del 2022, ritenendo che il nuovo sistema, se interpretato conformemente alla propria giurisprudenza, consenta un riesame effettivo della pena fondato principalmente sul percorso di riabilitazione, pur potendo tenere conto della pericolosità residua. La compatibilità del termine minimo di trent'anni deve essere valutata caso per caso. Quanto all'art. 7, la Corte rileva che l'applicazione retroattiva del regime ostativo ha trasformato pene perpetue originariamente riducibili in pene irriducibili, imponendo una pena più grave in modo imprevedibile. Per uno dei ricorrenti, inoltre, il regime era stato applicato nonostante le circostanze mafiose fossero state escluse dalla sentenza di condanna.

C. EUR., 10.09.2026, LACOTE V. BELGIO

«**Art. 6 co. 1 (penale) e Art. 6 co. 3 lett. d):** Nessuna violazione - Impossibilità per il ricorrente di interrogare due testimoni a carico durante il processo dinanzi alla Corte d'assise celebrato a seguito di opposizione, conclusosi con la sua condanna per omicidio – Dichiarazioni dei testimoni in questione né uniche né determinanti –

Verdetto corredato da una motivazione circostanziata – Equità complessiva del procedimento penale non compromessa».

Il caso Lacote c. Belgio concerne il rifiuto di ascoltare due testimoni a carico nel corso del processo celebrato dinanzi alla Corte d'assise a seguito di opposizione, conclusosi con la condanna del ricorrente per omicidio. Il ricorrente sostiene che l'impossibilità di interrogare tali testimoni abbia compromesso il suo diritto a un equo processo, in violazione dell'art. 6 co. 1 e 3 lett. d) della Convenzione EDU, poiché le loro dichiarazioni avrebbero potuto incidere sulla ricostruzione del movente del reato. Egli lamenta inoltre l'assenza di adeguati fattori compensativi e sostiene che il rigetto della richiesta di audizione sia stato fondato su una motivazione standardizzata e priva di ragioni sufficientemente concrete.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione dell'art. 6 co. 1 e 3 lett. d) CEDU. Pur rilevando che i due testimoni a carico non erano stati ascoltati nel nuovo processo dinanzi alla Corte d'assise e che non erano state fornite ragioni specifiche per la loro mancata comparizione, la Corte osserva che le loro dichiarazioni non costituivano né l'unica né la prova determinante della colpevolezza, essendo la condanna fondata su un insieme concordante di altri elementi probatori. Inoltre, il ricorrente aveva potuto presentare la propria versione dei fatti, far esaminare numerosi altri testimoni e contestare gli elementi a suo carico, mentre il verdetto era accompagnato da una motivazione circostanziata che permetteva di comprendere il peso attribuito alle diverse prove. Considerato il procedimento nel suo complesso, l'impossibilità di interrogare i due testimoni non ha quindi compromesso l'equità globale del processo.

C. EUR., 17.09.2026, MARGARYAN V. ARMENIA

«**Art. 2 (procedurale e sostanziale):** Violazione - Diritto alla vita – Indagine insufficiente e inadeguata sulle circostanze del decesso del figlio del ricorrente durante il servizio militare obbligatorio – Mancata spiegazione plausibile del decesso da parte delle autorità; e

Art. 13 (+ Art. 2): Violazione - Mancanza di un ricorso effettivo – Assenza di un rimedio civile e/o amministrativo che consentisse di accertare eventuali responsabilità di funzionari o organi statali, indipendentemente dall'esito delle indagini penali, e di ottenere una decisione esecutiva che riconoscesse un risarcimento».

Il caso Margaryan c. Armenia concerne la morte del figlio del ricorrente durante il servizio militare obbligatorio, ufficialmente ricondotta a un suicidio, e l'adeguatezza delle successive indagini. Il ricorrente sostiene, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione EDU, che le autorità non abbiano fornito una spiegazione plausibile del decesso e che l'indagine non sia stata indipendente, approfondita né idonea a chiarire le circostanze della morte, anche alla luce di carenze nell'acquisizione e nella valutazione delle prove. Egli lamenta inoltre che il figlio non avesse ricevuto una formazione adeguata sull'uso delle armi, che la sorveglianza da parte dei superiori fosse insufficiente e che l'unità militare non fosse adeguatamente attrezzata per prestare assistenza medica d'emergenza. Infine, invocando l'art. 13 in combinato disposto con l'art. 2 CEDU, denuncia l'assenza di un rimedio effettivo che gli consentisse di accertare eventuali responsabilità delle autorità statali e ottenere un risarcimento indipendentemente dall'esito del procedimento penale.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione dell'art. 2 CEDU sotto il profilo sia procedurale sia sostanziale. Quanto al primo profilo, la Corte ritiene che l'indagine sul decesso del figlio del ricorrente durante il servizio militare sia stata insufficiente e inadeguata, poiché le autorità hanno aderito sin dall'inizio all'ipotesi del suicidio senza chiarire rilevanti incongruenze nella ricostruzione dei fatti, nella cronologia degli eventi e nelle risultanze balistiche e testimoniali. Sotto il profilo sostanziale, poiché il decesso era avvenuto mentre il giovane si trovava sotto l'esclusivo controllo delle autorità e l'indagine non aveva fornito conclusioni affidabili, lo Stato non ha adempiuto all'obbligo di offrire una spiegazione plausibile della morte. La Corte accerta inoltre la violazione dell'art. 13 in combinato disposto con l'art. 2, in quanto il ricorrente non disponeva di un rimedio civile o amministrativo autonomo rispetto all'esito del procedimento penale che consentisse di accertare la responsabilità delle autorità e ottenere un risarcimento effettivo per il danno non patrimoniale.

C. EUR., 22.09.2026, STANTON E BOWEN V. UK

«**Art. 5 co. 1:** Nessuna violazione - Arresto o detenzione regolari – Ritardo nella scarcerazione di due detenuti condannati a pene di durata indeterminata, che avevano scontato il periodo minimo di detenzione, dovuto alla mancata disponibilità immediata di alloggi presso strutture autorizzate designate (*Approved Premises*) al momento in cui la Commissione per la liberazione condizionale aveva disposto la scarcerazione – Prosecuzione della detenzione, in attesa della disponibilità di un alloggio, conforme al diritto interno e conseguenza del rischio che si riteneva i ricorrenti rappresentassero per la collettività qualora fossero stati scarcerati direttamente – Nesso causale tra le condanne e le pene dei ricorrenti e la prosecuzione della loro detenzione non interrotto – Assenza di un problema strutturale – Ritardi che, nelle circostanze del caso, non hanno reso arbitraria la detenzione, né alcuna parte di essa».

Il caso Stanton e Bowen c. Regno Unito concerne il ritardo nella scarcerazione dei ricorrenti, detenuti in esecuzione di pene di durata indeterminata, dopo che la Commissione per la liberazione condizionale ne aveva disposto il rilascio subordinatamente alla permanenza presso strutture autorizzate. I ricorrenti sostengono, ai sensi dell'art. 5 co. 1 della Convenzione EDU, che la prosecuzione della detenzione fosse illegittima e arbitraria, poiché dovuta esclusivamente alla mancata disponibilità immediata di un alloggio idoneo. Essi lamentano inoltre che tale ritardo abbia interrotto il nesso causale tra le condanne originarie e la detenzione successiva e che il quadro normativo interno non garantisse sufficiente certezza e prevedibilità quanto alle modalità e ai tempi di esecuzione della decisione di scarcerazione.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione dell'art. 5 co. 1 CEDU. La Corte ritiene che la prosecuzione della detenzione dei ricorrenti dopo la decisione della Commissione per la liberazione condizionale fosse conforme al diritto interno e rimanesse causalmente collegata alle originarie condanne, poiché la scarcerazione era subordinata alla disponibilità di un posto presso strutture autorizzate ritenute necessarie per gestire il rischio che i ricorrenti avrebbero rappresentato se liberati direttamente nella comunità. La Corte rileva inoltre l'assenza di un problema strutturale di carenza dei posti e considera ragionevoli, nelle circostanze

concrete, i ritardi di 118 e 69 giorni, che non hanno reso arbitraria la detenzione né alcuna parte di essa.

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

C.G.UE, Sez. IV, 10.9.2026, *Latranov*, C-655/24

«La decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, come modificata dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, non è applicabile a un reato stradale che consiste nella guida di un veicolo a motore sotto l'effetto dell'alcol e punibile con una pena privativa della libertà superiore a un anno».

La questione trae origine da un procedimento penale promosso in Bulgaria nei confronti di un soggetto condannato per guida in stato di ebbrezza, nel corso del quale il giudice procedente doveva decidere sull'applicazione della confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato (veicolo cointestato con la moglie). Il giudice del rinvio dubitava, anzitutto, dell'applicabilità al caso di specie della direttiva 2024/1260/UE, della decisione quadro 2005/212/GAI e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In secondo luogo, il rimettente chiedeva se il veicolo potesse qualificarsi come bene strumentale del reato, se la confisca obbligatoria fosse compatibile con il principio di proporzionalità e se l'esclusione del terzo comproprietario dal procedimento fosse conforme al diritto a un ricorso effettivo.

La Corte ha anzitutto escluso l'applicabilità *ratione temporis* della direttiva 2024/1260/UE. Infatti, benché fosse già entrata in vigore al momento dei fatti, il termine per il suo recepimento era fissato al 23 novembre 2026 e, alla data di commissione del reato, la Bulgaria non l'aveva ancora trasposta nel proprio ordinamento.

Esclusa la rilevanza della direttiva 2024/1260, la Corte ha concentrato l'attenzione sulla decisione quadro 2005/212/GAI. Pur essendo l'articolo 2, paragrafo 1, formulato in termini ampi e riferito ai reati punibili con una pena privativa della libertà superiore a un anno, i giudici di Lussemburgo hanno escluso che tale disposizione fosse applicabile al caso di specie, argomentando sulla base del contesto normativo, teleologico e storico della decisione quadro.

Sotto il profilo sistematico, la Corte ha osservato che la decisione quadro 2005/212/GAI si colloca nel quadro degli strumenti europei destinati principalmente alla lotta contro la criminalità organizzata e contro forme di criminalità grave con possibili implicazioni transfrontaliere. Sul piano finalistico, la Corte ha sottolineato che l'obiettivo della decisione quadro 2005/212/GAI è rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella ricerca, nel congelamento, nel sequestro e nella confisca dei proventi della criminalità organizzata. La Corte ha infine valorizzato la genesi della decisione quadro, ricordando che essa nasce dalle iniziative europee maturate tra Vienna e Tampere e dalla strategia unionale di contrasto alla criminalità organizzata.

Da ciò discende, nell'ottica della Corte, che il reato di guida in stato di ebbrezza non rientra nell'ambito di applicazione materiale della decisione quadro 2005/212/GAI, con la conseguenza che non può operare neppure la Carta di Nizza, dal momento che il suo articolo 51, paragrafo 1, prevede che la stessa trovi applicazione «esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione europea».